MODULARIO 101DT050004

MOD. 05/04

Ministero dell'Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE III

p208.55125

Roma, 28/06/2011

All'Ufficio Legislativo – Economia

SEDE

Oggetto: AS 2739. Risposta ai quesiti della Commissione Bilancio

Con riferimento al fax del 27 giugno 2011 relativo all'Atto Senato 2739 si trasmettono, per quanto di competenza, le seguenti osservazioni:

1) Relativamente all'indicazione di correggere all'art. 6 il riferimento all'unità previsionale di base, non si hanno obiezioni.
2) Per quanto riguarda la concessione della garanzia dello Stato alla Banca d'Italia, sia la Ragioneria sia il Dipartimento del Tesoro si sono più volte espressi in passato ed è sempre stato riconosciuto di consentire l'utilizzo del fondo spese obbligatorie per fronteggiare gli eventuali effetti derivanti dall'escussione delle garanzie. Ciò in quanto l'attuale normativa contabile mantiene l'elenco "storico" delle garanzie iscritte nello stato di previsione MEF. La suddetta interpretazione sembrerebbe opportuna anche per evitare di dover utilizzare immediatamente risorse disponibili -- di ingente ordine di grandezza - a copertura di oneri assolutamente eventuali e mai verificata nei precedenti casi in cui tale garanzia è stata concessa. Infatti il rischio di insolvibilità del FMI è da considerarsi pressoché nullo. Inoltre, anche da un punto di vista più prettamente politico non parrebbe opportuno quantificare nemmeno con un euro la garanzia del Fondo, mettendone in discussione a credibilità.
3) Relativamente alle differenze di cambio esse scaturiscono dal fatto che la Banca d'Italia costituisce una sorta di linea di credito a favore del Fondo

attraverso un apposito conto corrente alimentato da utilizzi e reintegri. Il conto corrente è aperto in Euro mentre le operazioni sono effettuate in DSP. Il Ministero dell'Economia beneficia di eventuali plusvalenze derivanti da differenze nel tasso di cambio applicato a ciascun utilizzo e al corrispondente reintegro. Eventuali minusvalenze sono invece a carico del MEF. Così come disciplinato dalla convenzione MEF/BdI del 10 dicembre 2007. Si tratta quindi di erogazioni eventuali. In passato il Ministero dell'Economia è stato quasi sempre creditore delle differenze di cambio che sono state versate nel bilancio dello Stato. Solo negli anni dal 2003 al 2007 e nel 2011 il MEF è risultato debitore e pertanto ha dovuto versare alla Banca d'Italia le relative differenze di cambio (differenze di cambio versate nel 2003 pari a Euro 27.029.268,85; nel 2004 Euro 158.361.091,32; nel 2005 Euro 62.075.241,10; nel 2006 Euro 10.000.000; nel 2007 Euro 17.950.087,00; nel 2011 Euro 30.067.321,48).

4) Infine l'articolo 6 attribuisce alla Banca d'Italia i proventi derivanti dalla partecipazione italiana al Fondo in quanto è la Banca d'Italia che versa sulle proprie disponibilità le quote dovute dallo Stato italiano al FMI.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO